

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00202

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2014, presentato, in data 3 giugno 2014, da parte della società Novara Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la A.S.D. Mariano Keller avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche, resa in data 21 gennaio 2014 (C.U. 12/D del 21 gennaio 2014) con motivazioni notificate il 30 aprile 2014, che ha respinto il reclamo proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. avverso la decisione della Commissione Premi di Preparazione (C.U. n. 3/E del 31 ottobre 2013), che aveva dichiarato la società Novara Calcio S.p.a. tenuta al pagamento della somma di euro 16.050,00, a titolo di premio di preparazione in favore della A.S.D. Mariano Keller, e della somma di euro 8.025,00, a titolo di penale in favore della FIGC.

Dichiara inammissibile il ricorso e trasmette la decisione alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. d), del proprio Codice, per la relativa segnalazione alla Federazione competente in ordine all'art. 96 NOIF.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 giugno 2014.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Virginia Zambrano

Depositato in Roma in data 24 giugno 2014

Il Segretario
f.to Alvio La Face